

1702  
630

Orewellan

Orewellan



## INTORNO AL DIRITTO PENALE

## NELLA REPUBBLICA VENETA

Il signor Augusto Bazzoni, in una sua recente pubblicazione circa gli Inquisitori di Stato (1), fece cenno di un lavoro, cui sto attendendo, sul diritto penale della Repubblica di Venezia. Il signor Bazzoni in questo modo mi ha gentilmente sì, ma pur seriamente compromesso in faccia al pubblico.

È vero; da qualche tempo vò raccogliendo elementi per formare la storia di codesto diritto e dacchè il pubblico ne è già stato avvertito, non mi pare fuor di luogo esporgliene il programma, disegnando in questo a grandi tratti le principali caratteristiche del diritto medesimo, affinchè il lettore, per quanto ristretta, pure ne possa avere un'idea.

Il diritto penale della Repubblica Veneta è una mole gigantesca anche se si voglia limitarsi allo stato suo negli ultimi tempi, basta considerare un istante quali e quanti sforzi siensi fatti sin d'allora onde ridurlo ad un Codice completo, in cui fossero compresi e il diritto statuente e le leggi di procedura e la competenza delle diverse magistrature. Quest'opera sarebbe stata certamente condotta a compimento con decoro di quel glorioso governo, che avrebbe precedute tutte le altre nazioni, se non fosse miseramente caduto.

(1) Le Annotazioni degli Inquisitori di Venezia » *Archivio Storico italiano*, 1.<sup>a</sup> Dispensa dell'Anno 1870.

Nell' anno 1784 infatti, addì 3 giugno, il Senato, sopra iniziativa degli *Avogadori di Comun* Giovanni Dolfin, Gasparo Gherardini e Lodovico Angaran, accettò la proposta della compilazione di un Codice Penale e raccomandò a tre Senatori il gravissimo assunto, associandovi tre personaggi ragguardevoli per sapere e per esperienza, i quali furono Prospero Valmarana, Girolamo Arnaldi e Paolo Bembo, a cui sottentrò poscia Pietro Zagurri. Nell' 11 agosto successivo venne destinato a servire nel carico di compilatore un giurisperito, che avesse esercitato presso le principali giudicature di Terraferma. E questi fu Vincenzo Ricci.

Se l'impresa non venne coronata da successo, ad onta di un diuturno lavoro per lo spazio di quasi tredici anni, dall'epoca cioè della istituzione sino alla fine della Repubblica, è giocoforza conchiudere, che, come dissi più sopra, fosse un'impresa veramente gigantesca, quantunque dovesse essere resa alquanto più facile dai molti materiali lasciati da precedenti compilatori, nominati nei secoli XVI e XVII e che si chiamano un Silvestro Aldobrandino, un Bartolommeo Zamberto e vi fossero i risoluti tentativi del cav. Giovanni Finetti, di Giovanni Bonifacio e del conte Marino Angeli, dottissimi ed eruditissimi giureconsulti del secolo XVII, e quelli di Angelo Sabini verso la metà del secolo XVIII (1).

Oltremodo difficile l'esame del diritto penale di questo illustre Governo qual si trovava agli ultimi tempi della sua esistenza, che si dovrebbe dire se si volesse studiarlo, risalendo ai primi tempi di esso?

Non s'attenda adunque il lettore, che io lo faccia rapidamente passare attraverso i secoli ed assistere all'origine e sviluppo delle diverse leggi penali, all'origine e sviluppo delle molteplici magistrature chiamate a giudicare le azioni criminoso, al modo infine in cui si trattavano gli affari nella materia dei delitti. No, nol farò: non è argomento da restringere in poche pagine, chè riuscirebbe un lavoro monco ed imperfetto e per di più chi lo facesse, correbbe rischio di meritarsi la taccia di pretenzioso.

Ed io non la voglio. Esporrò invece sommariamente in qual modo intenda attuare il mio concetto.

L'opera da me ideata la intitolerei « *Il diritto penale della Repubblica di Venezia* ».

(1) *Ragionamento intorno alla Collezione delle Venete leggi Criminali, di Vincenzo Ricci compilatore, Venezia 1786, Stamperia Coletti.*

Dopo il libro immortale « *Dei delitti e delle pene* » non si pensò che al miglioramento del diritto criminale e nel breve volger di tempo si vidde una completa rivoluzione nel sistema, che allora dominava tutto il mondo civile: ai principii regolatori del passato, che si basavano alla punizione ed al terrore dei colpevoli, si sostituirono quelli, che hanno per guida la punizione e l'emenda. La tortura fu atterrata ed a questo mezzo tirannico e *materiale*, cui per attingere la convinzione loro ricorrevano i giudici, venne surrogata la convinzione *morale*. Ciò nondimeno, sebbene dallo studio del passato nulla o ben poco si possa ritrarre di vantaggioso alla scienza criminale, però dalla storia da me ideata si avrebbero i seguenti vantaggi:

quei vantaggi generali, che incontestabilmente derivano dallo studio storico;

si vendicherebbe il nome di quella gloriosa Repubblica calpestato da autori o partigiani o ignoranti o per lo meno superficiali, che col racconto di fatti o immaginari o travisati, colla descrizione esagerata o falsa di giudicii, si sforzarono indurre la credenza essere stato nell'amministrazione della giustizia penale il governo il più tirannico ed il più dispotico dei suoi tempi, mentre per nulla inferiore si presenta agli altri d'allora, sibbene molto innanzi a tutti, e per sagacia e per mitezza, avuto riguardo all'indole dei tempi;

si riescirebbe a dimostrare come Venezia sia stata la prima nella adozione di certi sistemi, che onorano l'epoca in cui viviamo;

finalmente si vedrebbe come le forme del giudizio guarentissero sufficientemente gli accusati, più assai di quanto lo comportasse il grado di civiltà dei secoli passati.

Il lavoro, a cui accudisco, vorrei dividerlo in tre parti distinte:

Parte Prima: Delle magistrature penali;

Parte Seconda: Del diritto statuyente e vi comprenderei la descrizione delle pene irrogate e del sistema carcerario;

Parte Terza: Delle Leggi processuali.

La materia delle Magistrature è la più avviluppata, basta il dire che dall'origine alla caduta della Repubblica si trovano trentacinque magistrature competenti a giudicare gli affari penali, senza tener conto di quelle, che eziandio erano dai legislatori chiamate ad applicare una qualche sanzione per infrazioni di poca importanza. Le più antiche scomparvero, per dar luogo alle più recenti, le quali poi nel corso dei secoli ebbero a subire profonde modifica-

zioni, per modo che negli ultimi tempi aveano, per così dire, cambiata natura.

Allorchè i Veneti di Aquileja, di Concordia, di Padova, di Altino, di Oderzo si trasportarono nelle lagune dell'Adriatico per isfuggire alla rabbia delle orde barbariche e nel secolo V si unirono in consorzio sociale, ogni isola era retta da un Tribuno, il quale alla amministrazione della giustizia civile univa l'amministrazione della giustizia penale. Nelle Isole principali eranvi i Tribuni *maggiori*, nelle secondarie i *minori*; si gli uni che gli altri rivestiti della medesima autorità.

Alla fine del secolo VII, vedendosi gli abitatori delle Isole mal sicuri contro le scorrerie dei confinanti terrestri, che assalirono le tre Isole principali cioè Grado, sede del Patriarcato, Eraclea, centro del Governo tribunizio, e Rialto, sito il più copioso di popolo, nonchè contro le invasioni dei corsari Dalmati, Schiavoni ed Istriani, cagionando di questi mali i Tribuni, perchè li credevano spogli della necessaria civil previdenza e solo paghi del comando, vollero unità nel comando stesso. Da ciò, come scrive Marin Sano in nella sua Cronaca portata dal Muratori, correndo l'anno 697, nominarono uno, il quale non già come Re, ma come Capo e vincolo delle altre Magistrature potesse impedire i mali provenienti dalla moltitudine dei governanti.

Questo Capo fu Paolo Lucio Anafesto.

I Tribuni nelle singole Isole continuarono ad amministrare la giustizia criminale: al Capo di essi si appellava dalla prima sentenza.

Son note le modificazioni, alle quali nei primi tempi andò soggetto il Capo dello Stato. Si credette che i Dogi esercitassero un dispotismo sui Tribuni e sulla plebe sia per la durata della carica, che era a vita, sia pel titolo *ducale* di cui si fregiarono, per cui nel 729 secondo alcuni, o nel 737 secondo altri, si fece che avesse le due qualità opposte.

Ed ecco il *Maestro dei Soldati o dei Cavalieri*, carica annuale, che del resto, secondo gli storici, pare avesse la stessa autorità del Capo dei Tribuni, ossia del Doge.

Cinque furono codesti, che per la loro insipienza politica ed amministrativa, tolsero al Veneto governo gran parte della acquistata chiarezza.

Nel 741 si tornò alla forma antica, eleggendosi il quarto Doge, nella persona di Deodato, figlio d'Orso, e che fu già *Maestro dei*

*Soldati*. A Deodato successe Galla, usurpatore del Dogado: a questi, Domenico Monegario, cui si diedero due Tribuni *Aggiunti*, che quali Assessori ed Assistenti temperassero le unità. Secondo quanto scrisse Andrea Dandolo, era ad ambedue data espressamente la podestà di amministrare, insieme col Doge, la giustizia criminale e civile col freno delle leggi imposte.

Da quest'epoca sino al secolo XI, nessuna memoria si trova che accenni a Magistrature o Consigli, nè permanenti nè ordinarii, nè assoluti nè determinati, nè criminali nè civili. Qualche diligente indagatore asserì anzi francamente (come scrive il Sandi) che non solo non eravi alcun'ordinaria Magistratura, ma che tutto era soggetto all'arbitrio ducale. Il solo Sansovino, su qual base non si sà, scrisse essersi ordinato al momento della traslazione della sede ducale a Rialto, un sistema di governo, che corrisponderebbe a quello, che si aveva in sulla fine della Repubblica, cioè un Consiglio mutabile di due in due anni, un Consiglio di Pregadi ed un Consiglio di Quaranta Giudici Criminali. Il Sandi invece (1) dice d'aver trovato dei *Giudici del Comune o della Terra*, che pare avessero qualche competenza criminale; due *Assistenti* al Doge, che dovevano essere già i due *Tribuni Aggiunti* al Doge Monegario; i quali tutti però non avevano il carattere di un Magistrato stabile, ma provisionale, nè più nè meno di quei *triumviri* incaricati ad inquirere e gastigare gli uccisori del Doge Tradonico, assassinato all'uscire dal tempio di S. Zaccaria, perchè sospetto di despostimo.

Nel 1094, essendo Doge Vitale Faliero, conosciutosi quanto grave porzione d'imperio fossero i giudizi si civili che criminali, si pensò a staccarli dai Dogi e si istituì un Magistrato permanente di *tre*, ai quali fu dato il titolo di *Giudici del Palazzo o Corte del Doge*, a cagione del luogo ove amministravano l'ufficio giudiziario e vennero investiti dell'autorità civile e criminale pei fatti commessi nella Dominante. Col correre del tempo furono chiamati *Giudici del Proprio*, che sino all'istituzione di altre Magistrature assorbirono tutta la giurisdizione nei delitti.

Nell'anno 1179 si creò un *Consiglio di Quaranta*, a cui si attribuirono le appellazioni dalle sentenze civili pronunciate dai magistrati istituiti o che si istituissero, con autorità di supremo potere

(1) *Principj di Storia Civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno 1700. Venezia 1755 presso Sebastiano Coletti. — Parte I, vol. I.*

punitivo pei delitti contro la vita o libertà dei Cittadini e dei sudditi. In progresso fu appellato *Consiglio di Quaranta al Criminale*, importantissimo Collegio, lustro e decoro della Repubblica e dalla medesima nelle sue leggi chiamato « *figlio nostro prediletto* ».

Contemporaneo o di poco precedente o successivo di poco è l'altro non meno illustre Magistrato degli *Avogadori di Comun* (1). Pare che da principio dovesse soltanto agire e decidere nelle controversie tra il fisco ed i privati. In seguito ebbe specialissime mansioni penali; oltre ad essere il pubblico accusatore nei rispettivi giudizi, vi fu un'epoca, il secolo XIV, in cui ad esso si appellava dalle sentenze, condanne, terminazioni ed altri atti giudiziali pronunciati sì in Venezia che in ogni città dello Stato, quando contenevano pena di sangue, carcere, relegazione, bando temporaneo o perpetuo, ancorchè aggiunta vi fosse pena pecuniaria; e fu poi sempre competente a giudicare i fatti di ferite alla faccia ed altri reati minori. Fin dal suo nascere poi, fu il custode e l'esecutore delle leggi, di aristocrazia specialmente e di governo.

A chi s'addentra nello esame di codesta illustre Magistratura ed abbia perfetta conoscenza delle moderne istituzioni giudiziarie, non possono certamente sfuggire i grandissimi punti di contatto che esistono tra essa e l'attuale Pubblico Ministero, come avrei intenzione di dimostrare nel mio lavoro. E da non poca meraviglia fui preso nel leggere, due anni or sono, in una monografia del distinto giureconsulto Carcano di Milano su quest'argomento, (2) che l'autore, analizzando l'origine di tale ufficio, respingeva l'idea del conte Sclopis, il quale nella sua Opera sull'*Autorità giudiziaria* la traeva dalla Veneta Magistratura, che stò esaminando, per trovarla nei *Missi Dominici* dei Re Franchi. Se il signor Carcano si fosse meglio addentrato nello studio della Storia Civile della Repubblica di Venezia sarebbe disceso a diversa conclusione.

Anche la Repubblica di Venezia aveva i suoi *Missi Dominici* e questi erano i *Sindaci Inquisitori* di Terraferma, Dalmazia e Levante e prima di essi i tre *Auditori Nuovi*. Principale mansione

(1) *Havvi taluno che la prima istituzione di essi vorrebbe vederla negli anzidetti triumviri creati per procedere contro gli assassini del Doge Tradonico. Il Sandi ciò non trova improbabile.*

(2) « Il Pubblico Ministero » *Monitore dei Tribunali dell'anno 1868 del 23 Maggio, N. 21 e seguenti.*

dei *Missi Dominici*, come scrive Muratori nelle sue *Antichità italiane*, si era quella di recarsi nelle terre soggette, controllare l'amministrazione dei diversi giudici, ascoltare le querele e rendere giustizia. Fu pure codesta una costumanza della polizia Veneziana, la quale fin da tempi remoti, inviava speciali magistrature ne' suoi Stati sudditi sì marittimi che terrestri allo scopo « di divertire le frodi a pregiudizio del Principato, di sollevare i poveri dalla oppressione dei prepotenti e fare che con vigore si amministrasse caritatevole ma incontaminata giustizia civile e criminale » (1). Ed erano, come si disse, i tre *Auditori Novi* e più tardi i *Sindaci Inquisitori*. Se adunque la Repubblica di Venezia aveva pur essa i suoi *Missi Dominici*, era conveniente, che il signor Carcano esaminasse se nella forma del Governo Veneziano vi fosse una Magistratura, che nelle attribuzioni sue rassomigliasse al Pubblico Ministero, quale lo vediamo funzionare a' nostri giorni. E l'avrebbe indubbiamente riscontrata negli *Avogadori di Comun*, al pari del Pubblico Ministero, pubblici accusatori negli affari criminali e vigili custodi, sin dalla loro origine, di tutte le leggi del Principato; mentre nè all'epoca di Carlo Magno o Pipino, nè in nessun'altra, persino nemmeno ai tempi romani, vediamo uno *speciale* ufficio investito di quei poteri ed autorità, di cui sono investiti gli odierni Procuratori regii od imperiali.

Altra magistratura d'incontestata importanza si è il *Consiglio dei Dieci*, sorto, secondo la comune opinione degli scrittori, (da qualcuno però, e con fondamento, contraddetta) all'epoca della congiura di Bajamonte Tiepolo nel 1310.

Varie furono le attribuzioni criminali di questo augusto Consesso, le quali nel 1595 da decreto del Maggior Consiglio furono espressamente determinate. Doveva esso giudicare le prodizioni, le perturbazioni della pubblica quiete, la fellonia o sollevazione di Città suddite, la falsa moneta, la sodomia o *colpa nefanda*, come veniva chiamata dagli antichi giureconsulti italiani, i casi singolarmente criminosi commessi dai Nobili o a danno degli stessi e qualche altro di minore entità.

Sarà mio dovere di estendermi il più possibile nello esame di questa solenne magistratura, sviscerarne l'origine, lo sviluppo, le cause di riforma e scoprirla, per quanto starà in me, nel suo vero

(1) *Sandi, op. cit. Parte III vol. II pag. 1041.*

aspetto storico-giuridico, onde toglierle di dosso quelle ingiuste accuse che le vennero apposte da autori, che non ne conobbero o non vollero conoscerne gli attributi, e levare tutti quei pregiudizii popolari, che sul di lei conto si vanno ripetendo.

Il Consiglio dei Dieci fu un terribile Tribunale; ma pei tempi, nei quali spiegava la sua maggiore energia, era quello che molto meno di quanti altri consimili esistevano nel mondo civile, deviava dalle norme cardinali della giustizia punitiva.

Dal grembo di esso si toglievano gli *Inquisitori di Stato*, altra Magistratura, o per meglio dire *Commissione*, calunniata da scrittori partigiani. Agli Inquisitori (che al modo in cui funzionavano al momento della caduta della Repubblica furono creati nella seconda metà del secolo XV), erano attribuiti i delitti più importanti tra quelli di competenza del Consiglio dei Dieci. Ma erano sempre una emanazione degli stessi: la loro autorità era di volta in volta delegata dall' autorità dei Decemviri.

Molto fu scritto sul loro conto, ma molto fu anche immaginato. Donde potevano gli autori attingere notizie su quel Tribunale? Dagli storici veneti che scrissero al tempo della Repubblica? No; perchè tutti si astengono dallo studiarne profondamente le origini, lo sviluppo, le attribuzioni, la procedura, la maniera insomma con cui amministravano giustizia. Dagli Archivi? Nemmeno; erano, prima di tutto, gelosamente chiusi e quasi inaccessibili; in secondo luogo furono manomessi, anzi, per così dire, distrutti dal furore dei demagoghi e da taluni Nobili, i quali, approfittando dei movimenti popolari del 97, avevano tutto l' interesse di distruggere documenti importanti, che così da vicino e talvolta per cause turpi li riguardavano, e solo in questi ultimi tempi ne vennero coordinati, per quanto era possibile, gli scarsi avanzi. Dovettero adunque ricorrere o alla inesausta fantasia o ad altri scrittori, che nelle opere loro rivelavano d' altronde il livore del partigiano. (1)

Chi però si accingesse ora ad offrire notizie su quel Tribunale,

(1) Vedansi fra le altre le: « Memorie storico politiche della Repubblica di Venezia fatte nel 1792 » e che si attribuiscono al nobile Leopoldo Curti, bandito, del quale avrò occasione di parlare più avanti; « La Storia del Governo Veneto » del Sig. D' Amelot de la Houssai, magistralmente d'altronde confutata dal noto Giacomo Casanova; nonchè la Storia del Laugier, il quale non fece in sostanza che ripetere gli errori del D' Amelot.

avrebbe preziosi elementi e perchè nell' Archivio di Venezia son quasi ordinati quei pochi processi salvati dalla rabbia demagogica, e perchè, mercè le sollecite cure del Comm. Tommaso Gar all' uopo incaricato dal Governo Nazionale, vennero restituite dall' Austria, sullo scorcio dell' anno passato le *Annotazioni* di essi Inquisitori, che son comprese in 18 grossi Volumi manoscritti, ricchi di notizie interessantissime, in base alle quali si può con cognizione di causa offrire sicuri cenni di quella magistratura.

V' era lo stesso *Senato*, nei casi di fornicazione con *monache*; v' erano i *Giustizieri Nuovi e Vecchi*, il *Piovego* per le usure, i *Cinque alla Pace* per le risse senza spargimento di sangue, i *Signori di Notte al Criminale* pei furti, ferite, omicidj improvvisi o puri, i *Signori di Notte al Civile* per le truffe e le cause civili, che avevano connessione o dipendenza criminale, il *Magistrato sovra i sali* per contrabbandi, i *Capi Sestiere* per le armi ed altro, i *Tre Auditori Nuovi*, ai quali era ingiunto di andare ogni anno in tutti i luoghi sudditi e colà udire ciaschedun appellante civilmente e criminalmente, il *Magistrato alla Sanità*, i *Provveditori alle Pompe*, il *Magistrato dei due Censori* a freno dell' ambito, il *Magistrato dei tre Sindaci* succeduto ai *Giudici detti Straordinarj* di S. Marco e di Rialto, che avevano l' incarico di inquirere sovra tutti i sensali dell' Isola di Rialto, sopra le loro colpe ed estorsioni, gli *Esecutori contro la Bestemmia*, i *Savj contro l' Eresia* e finalmente i *Collegi Criminali*.

Anche tra queste, che venni sin qui annoverando, eranvene di assai importanti, come quella dei *Signori di Notte al Criminale*, chiamata, come dissi, a giudicare i furti e gli omicidj non pensati; il *Magistrato alla Sanità* rivestito di poteri straordinarj in tempo di contagio e le cui leggi furono prese a modello da altre nazioni; quella dei tre *Savj all' Eresia* celebre per le lotte sostenute contro la prepotenza della Santa Inquisizione; ed infine gli *Esecutori contro la Bestemmia*.

Nello scrivere di tutte codeste Magistrature non dovrò attenermi esclusivamente ai poteri ed alla competenza, che avevano sul finire della Repubblica, ma dovrò invece studiarne l' origine e seguirne pazientemente i progressi, onde offrire al lettore un lavoro, se non completo, tale almeno da cui possa formarsi un giusto concetto dell' organismo criminale di quel saggio Governo.

La seconda parte del mio lavoro risguarderà il diritto statuento.

Le mie indagini cominceranno dallo esaminare da quali leggi penali, in origine, fossero retti i rifugiati nelle Isole dell' Adriatico.

Nessun documento esiste su questo proposito; non hannovi che conghietture tratte dallo studio del luogo di provenienza di essi. Il fonte più prossimo delle leggi sarà stato certamente il diritto, che in quell'età correva in Italia o nelle città donde i fuggiaschi vennero alle paludi. Da esso, ragionevolmente argomentando, avranno tolte i Veneziani quelle dottrine pratiche giudicate applicabili all'indole loro. Siccome poi avevano continui rapporti coi Greci di Costantinopoli, non è improbabile che nelle leggi da cui erano retti si fosse infiltrata una qualche massima ed una qualche sanzione dei medesimi.

Discendendo alle leggi scritte conosciute, la più antica è la *Promissione del Maleficio* del Doge Orio Mastropiero, già pubblicata dal Prof. Emilio Teza in Bologna nel 1863 in occasione delle nozze del Prof. Pietro Ellero, già direttore di questo periodico. Porta la data del Marzo 1181, Indizione XIV. Quantunque non trovisi indizio di più vecchie collezioni criminali, è ragionevole opinare che pur altra ve ne fosse, se, come dice il Sandi nell'opera già citata, il Governo Veneto nel secolo XI si distingueva tra tutte le nazioni nel correggere i vizii. Giusta la comune opinione nello stesso secolo XI, essendo Doge Vital Faliero, esistevano dei Magistrati contro i delitti: v'erano adunque delle leggi, perchè non è supponibile (cosa d'altronde contraria alla pratica civile dei Veneziani) che si fosse lasciata all'arbitrio di pochi la qualità e la quantità delle pene. Infatti qualche tradizione, però non ragionata, ci indica una Collezione più antica di quella del Mastropiero.

Io mi farò ad esaminare codesta *Promissione del Maleficio*, la quale, come asserisce Andrea Dandolo citato dal Muratori, per essere troppo rigida e ristretta fu moderata ed ampliata sotto Enrico Dandolo nel 1195.

Al lavoro del Dandolo tenne dietro la *Promissione del Maleficio*, pubblicata nel 1232 « a dì 7 insiando il mese di Lujo » essendo Doge Iacopo Tiepolo, ed a questa le Aggiunte e le Correzioni di Pietro Gradenigo, Giovanni, Francesco ed Andrea Dandolo; Promissione, Aggiunte e Correzioni, che saranno oggetto delle mie analisi e de' miei esami.

Queste leggi si occupano in peculiar modo del furto: vengono poscia gli omicidj, le violenze, le falsificazioni di monete, di carte pubbliche e di merci, ed il violento illecito concubito con donna vergine, libera o maritata. Erano le sregolatezze più frequenti tra gli antichi Veneziani e però prese in singolare veduta da quei legislatori.

Quanto alle leggi penali dei secoli successivi; credetti opportuno attenermi essenzialmente allo statuto del 1751, nel quale, bensì alla rinfusa, ma pure ve ne sono di quelle pubblicate in tutti i tempi. Perchè l'opera poi mi pareva non sufficiente ad offrire un completo colorito del sistema ricorsi ai *Capitolari* (1) delle singole Magistrature da me superiormente indicate, alla *Compilazione delle Leggi* ed a moltissimi altri documenti e registri, custoditi nel massimo Archivio di Venezia e mi sono convinto che in questo modo il lettore avrebbe potuto formarsi un'idea abbastanza chiara del diritto criminale, da cui erano retti i Veneziani.

Una serie infinita di disposizioni vennero in tutti i tempi emanate contro i portatori d'armi d'ogni genere e qualità (2), e pene severe erano minacciate contro i colpevoli. Le violenze pur sempre e i delitti di sangue erano quelli che dominavano nelle Adriache lagune. Basti il dire, che, come si legge in una *Parte* del Consiglio Maggiore del 31 Agosto 1586 (3), gli omicidii in quell'anno ascendevano nella sola Città di Venezia « *alla somma* (son parole testuali) *non solo delle decine, ma delle centinaia.* »

Del resto, siccome le passioni umane furono, sono e saranno sempre, press' a poco, le stesse, così i delitti che venivano commessi dai malfattori Veneziani, po' su, po' giù, eran quelli che si trovano in tutti i Codici d'oggi. La Civiltà ed il Progresso non fecero che cancellarne taluni incompatibili affatto colle moderne conquiste della scienza, e modificare sensibilmente le pene, appunto perchè al sistema del terrore, ch'era la negazione dell'*umanitarismo*, si è sostituito l'altro dell'emenda, che ne è l'affermazione.

Si troveranno, per esempio, negli antichi Capitolari e Statuti Veneti, sanzioni contro gli assassinj, i furti, le violenze, i delitti

(1) *Ogni Magistratura aveva un libro, in cui si contenevano tutte le leggi regolamentari di essa e tutte quelle, che era chiamata ad applicare. Tal libro si divideva per Capi numerati; ecco perchè assunse il nome di Capitolare.*

(2) *Chi volesse fare uno studio abbastanza esatto ed interessante sulle armi a difesa od offesa, che si usavano sulla fine del secolo XIII e nei successivi non avrebbe che ad esaminare i Capitolari dei Capi Sestiere, dei Quaranta al Criminale e dei Cinque alla Pace.*

(3) *Capitolare dei Quaranta al Criminale, pag. 127 tergo.*

*Col nome di Parte si chiamavano in generale le leggi della Serenissima Repubblica.*

carnali, le false testimonianze, i falsi monetarj, il peculato, i delitti di lesa maestà divina od umana, quelli che offendono i buoni costumi e così via; ma nei Codici moderni invano se ne potranno cercare contro gli omicidj commessi con sortilegio e contro le fattucherie; nè si leggeranno disposizioni contro i cosiddetti *Monachini* cioè fornicatori con Monache, nè regolamenti contro bravi e banditi, come ad ogni piè sospinto si trovano in quelli.

Anche la maggior parte delle pene ha dovuto completamente scomparire o radicalmente modificarsi.

Il ladro recidivo perdeva o un occhio, o un occhio ed una mano, o con ambedue gli occhi anche le mani a seconda del valore degli oggetti rubati e finalmente era impiccato se avesse commesso altro furto dopo essere stato reso cieco e monco: la donna, il naso, il naso ed un labbro, il naso, un labbro, e le due orecchie, e poi anche la lingua ed inoltre veniva frustata e bollata.

Vuolsi che queste pene, sin dalla loro origine fossero obsolete, come lo attesta Leopoldo Curti, *Avvocato dei Prigionj*, in una splendida sua arringa a difesa di certo Francesco Obrelli condannato a morte dai *Signori di Notte al Criminale*, poi al carcere dal *Consiglio dei Quaranta*; io peraltro proverò il contrario; ad ogni modo esse erano inserite nello Statuto Criminale del 1751 come a perpetuo terrore dei cittadini.

Il sodomita, sino alla metà del secolo XV era abbruciato vivo; ma nei tempi posteriori a lui veniva mozzo il capo ed il cadavere era poscia abbruciato, come ce lo assicura la sentenza 23 Maggio 1459 del Consiglio dei Dieci contro Jerachi Giovanni del seguente tenore: « *Quod isti Johanni die Veneris post nonam, amputetur* » « *caput in medio duarum columnarum (1) et ejus corpus comburetur: ita quod totum convertatur in cinerem juxta solitum* » e ne fa fede il Malipiero nei suoi Annali (2) sotto la data 12 Ottobre 1482 « *per decreto del Consiglio dei Dieci è stò* » « *tagià la testa e brusà Bernardin Correr, per haver voluto* » « *sforzar Geronimo Foscari.* » (3)

(1) Le due colonne, che si trovano in piazzetta di S. Marco, ove di consueto si facevano le esecuzioni.

(2) *Avvenimenti della Città.*

(3) Nei Misti del Consiglio dei Dieci si trovano parecchi esempi di sodomiti abbruciati vivi.

Tutte queste pene, diciamolo pure, draconiane, sono scomparse, senza parlare di molte altre e di parecchie che si mitigarono e di altre ancora che furono abbandonate dalla pratica degli stessi giudici antichi, come, per esempio, quella della *Chebbà* (gabbia o stia) di legno armata di ferro, che sospendevasi in aria attaccata ad un palo alla metà circa del Campanile di S. Marco, in cui si chiudevano gli Ecclesiastici rei di atroci delitti, sodomia, fellonia, falsificazione di monete, omicidj, bestemmie ed altri.

Comunque sia, e dei delitti e delle pene io dovrò occuparmi assai minutamente e per non venir meno allo scopo prefissomi di dare il più possibile una storia completa della legislazione penale veneziana e perchè dallo esame particolareggiato di esse si potrà avere un concetto abbastanza chiaro della vita sociale di quella Repubblica dai tempi più remoti sino alla fine della stessa, imperocchè le leggi contro i delitti indichino i costumi popolari di una nazione, contemporanei alla necessità di far le leggi stesse. (1)

Tratterò finalmente della procedura osservata nella formazione delle inquisizioni e nel giudizio definitivo.

Anche su questo argomento completa oscurità circa ai tempi più remoti: è lecito però il supporre, come giustamente osserva il Sandi (2), che venisse determinata una qualche formula di stile di foro sommaria perchè più semplice e quindi più omogenea ad abitanti di diverse abitudini e provenienti da diversi luoghi, quantunque della stessa nazione.

La procedura per altro non deve aver subite nel corso dei tempi modificazioni tanto essenziali, dacchè prendendo per mano i primi autori di pratica criminale, come il Priori, il Tiraboschi, lo Zamboni, e discendendo sino agli ultimi, tra i quali l'avv. Zeffirino Grecchi di Codogno in Lombardia, si scorge che le norme furono sempre press' a poco uguali dalla fine del secolo XVI, in cui fu scritto il libro del Priori, al 1790 data di quello del Grecchi.

(1) Per rendere poi meno noiosa la lettura dell'Opera mia pubblicherò qualche interessante processo. In questo modo si vedrà praticamente come le inquisizioni fossero trattate dai magistrati veneziani. Cercherò altresì di mantenere viva la curiosità del lettore con interpollati racconti. Il mio scopo è diretto a rendere popolare la scienza e la storia e toglier loro qualsiasi carattere di esclusivismo.

(2) Opera citata, Parte I<sup>a</sup>. Vol. I, Leggi sino all'anno 800.

Una raccolta di norme tassative non c'era: c'erano soltanto parecchie disposizioni erranti e che si trovano in questo od in quel Capitolare. Coloro che erano incaricati della formazione di un processo, i notaj cioè ed i segretarj, oltre di quelle avevano a guida una pratica giurisprudenza compilata nelle opere surriferite, una specie di tradizione che trovavano negli uffici da essi occupati e finalmente i processi formati dai loro predecessori e che dovevano necessariamente trovarsi negli Archivj.

Io ebbi la cura di esaminare parecchi di tali processi ed ho potuto convincermi, che ben fortunati saremmo, se a nostri giorni molti fossero formati al pari di quelli: in generale, precisione di domande e di risposte, assenza completa di pratiche inutili, invidiabile concisione per quanto lo permetteva il fatto che si perseguitava e sufficientemente guarentita la persona del prevenuto.

Vi erano due sistemi di procedura; quella col *rito* e l'altra *servatis servandis*. La prima era nei casi più importanti seguita dal Consiglio dei Dieci e conseguentemente dagli Inquisitori di Stato, tanto allorchè procedevano essi stessi, quanto allorchè delegavano i Rettori di fuori o mandavano sul luogo del commesso delitto, anche in terra ferma, l'*Avogadore di Comun*, come spesso avveniva. Nel caso però di delegazione ai Rettori, conveniva che loro imponessero doversi il processo assumere col *rito*. La seguivano sempre il *Senato*, nelle inquisizioni da esso formate contro i fornicatori con monache, gli *Esecutori contro la bestemmia* ed i *Savj alla Sanità* sempre però, queste due ultime Magistrature, negli affari più scrupolosi. Consisteva in una maggiore sollecitudine e solennità ed era circondata da certo qual mistero, perchè tutti i testimonj dovevano giurare sempre *de silentio* anche quando non veniva ad essi deferito l'altro *de veritate* ostandovi o la età od altri motivi creduti prudenti dall'esaminatore. V'erano inoltre altre differenze essenziali che vedremo più innanzi, senza parlare della promessa fatta ai testi stessi di essere tenuti segreti e della impunità che veniva accordata « ai complici purchè non fossero principali autori o mandanti » (1).

La forma *servatis servandis* era la più consueta e la ordinaria delle altre Magistrature e poco si scostava da quella che si usa ai nostri giorni.

(1) Veggansi i CRIMINALI del Consiglio dei Dieci conservati nell'Archivio dei Frari in Venezia.

Anche la parte della procedura è assai interessante e l'attento esame della stessa fa scomparire molti pregiudizii e molti errori che corsero nel giudicare le venete leggi o consuetudini.

Che non fu scritto, per esempio, sulla *terribile bocca del leone*, ch'era la cassetta ove si raccoglievano le denunce anonime? Parebbe che sulla semplice accusa di un vile qualunque che non osava palesare il suo nome, si processassero e si dannassero a morte i colpiti! Eppure molteplici disposizioni, sin da tempi più remoti, avevano statuito che ad anonime accuse non si dovesse aver riguardo, se non fossero indicati almeno tre testimoni sul fatto denunciato. Anzi per una legge del Maggior Consiglio del 1275 venivano abbruciate (1). Non basta. Quando si raccoglieva dalla *bocca del leone* la denuncia, sebbene avesse il requisito sovr'indicato, espotasi a voce innanzi al Consiglio radunato, l'oggetto *dal giudice di settimana* si faceva « *correre il bossolo* » sulla formula sacramentale: « *Si videbitur vobis quod per ea quae dicta sunt procedatur contra etc.* » e decideva la maggioranza, la quale, apparisse pur regolare, poteva respingere anche la domanda.

E sul proposito della tortura che non fu detto?! La tortura esisteva in Venezia come presso tutte le nazioni; ma nel mentre da tutte le nazioni si erano escogitati mezzi i più crudeli per questo sistema probatorio, Venezia non ne aveva che due (in verità abbastanza atroci) la corda cioè ed il fuoco: all'una però od all'altro non si ricorreva se non quando vi fossero indizii prossimi di reità e tali da rendere convinti i giudici, che colui che vi si sottoponeva era veramente colpevole del delitto imputatogli.

La tortura era una dolorosa necessità dei tempi, era la conseguenza indispensabile di un sistema penale sbagliato. Nei casi più importanti non si poteva condannare alcuno alle pene ordinarie stabilite dalla legge per quel dato delitto, se non in base alla di lui confessione. E questa, il più delle volte, non poteva ottenersi che colla tortura. C'erano due testimoni che avevano veduto un tale a

(1) *Ecco la legge*: « MCCLXXV die quinto intrante mense Maij. Capta fuit pars quod littere que de cetero fuerint projecte, ita quod veniant ad manus aliquorum vel alicujus et non fuerint eis presentate per eos qui projeccerint eas ita quod de illis qui eas projecerint non poterit sciri, comburantur ex toto. » *Si trova nel Capitolare degli Avogadori di Comun alla pag. 87 Fu ripetuta nel 5 Maggio 1375.*

commettere omicidio? Il colpevole con queste deposizioni si sottoponeva alla corda od al fuoco, quando quella per giudizio medico non poteva tollerare: se confessava, veniva condannato alle pene stabilite; se sapeva resistere ai dolori del *tormento* (che così si chiamava comunemente la tortura) non lo si mandava assoluto, perchè vi ripugnava il buon senso giuridico di fronte alle duplici testimonianze, ma gli veniva irrogata una pena ad arbitrio del Magistrato, sempre però inferiore a quella prefissa dalla legge.

Quante cautele d'altronde non venivano prese dai giudici per assicurarsi che il paziente soffrisse il meno possibile o per convincersi se potesse essere assoggettato al tormento! Leggansi tutti i pratici che hanno scritto su questo sciagurato argomento.

Il prevenuto invece, aveva tutte le possibili guarentigie, più ancora di quello lo comportassero i tempi: anzi talvolta era più guarentito che ai nostri giorni. E valga il vero; per le leggi di procedura vigenti se avvenisse che taluno, citato come testimonio confessasse invece al giudice d'essere autore del reato, sul quale depone, il giudice avrebbe la facoltà di passarlo agli arresti. Per la pratica invalsa ai tempi della Repubblica non lo si poteva « re- » sistendovi la fede pubblica che non inganna mai chiunque ». Così l'Assessore Melchiori, il Grecchi ed altri: e ciò era pure stabilito da una « *Parte* » dei decemviri del 22 Gennaio 1514.

L'accusato era pure assistito da un difensore tanto nei processi colla forma *servatis servandis*, quanto in quelli *col rito*. C'era poi una differenza tra i due procedimenti: nei processi *col rito* la difesa era presentata in iscritto da un avvocato e veniva letta al Consiglio; in quello *servatis servandis* era a voce innanzi alla *Quarantia Criminale* od innanzi ai *Giudici del Proprio*, allorchè si perorava per ottenere la *intromissione* da una sentenza di morte pronunciata dal *Magistrato dei Signori di notte al Criminale* (1).

(1) Quando i Signori di notte al Criminale emanavano una sentenza di morte, colui che ne era colpito si rivolgeva al Magistrato del Proprio per ottenere il permesso di appellare. Ivi nasceva una discussione tra il Contraddittore, di cui parlerò più sotto e il difensore, in seguito alla quale si deliberava sulla domanda. Se la deliberazione era favorevole, seguiva la regolare appellazione avanti la Quarantia Criminale che decideva sul merito. Questo fu il caso dell'Obrelli, ladro famoso, accennato più sopra e difeso dal Curti.

Una guarentigia non meno importante trovava l' accusato nella pubblicità delle udienze. Pare che anche prima del secolo XVI i dibattimenti Criminali avanti la *Quarantia* fossero aperti al pubblico, con pubblicità però relativa, dacchè i Decemviri con decreto 25 Agosto 1550 (1) ordinavano che alcun reo non potesse « *esser* » *introdotto o adnesso se non con tre appresso lui, oltre li suoi* » *avvocati e tutti li altri debbano esser espulsi* ». Questa deliberazione fu ripetuta dallo stesso Magistrato nel 17 Giugno 1599, il quale dichiarò che « *in alcun caso che sia placitato dagli Avvo-* » *gadori nostri di Coman restino le porte aperte, nè possa essere* » *ammesso alcuno se non li Rei o Reo, li loro Avvocati et doi* » *Congiunti del Reo et niun altro sia ch' esser si voglia sotto de-* » *bito di sacramento alli Consiglieri et pena di ducati 1000 e la* » *medesima pena agli Avvogadori* » (2). La massima pubblicità venne introdotta nel 1624. Fu allora che il Maggior Consiglio con Parte del 21 Settembre ordinò « *che le ationi tutte (placiti od ar-* » *ringhe) sieno sempre fatte a porte aperte a terror dei Rei, ad* » *esempio d' altri e soddisfazione de' buoni che conoscano la retta* » *giustizia che si fa indifferentemente a tutti* » (3).

Se dovessi annoverare tutte le garanzie degli imputati sorpasserei la misura prefissami in questo scritto: ho accennate le principali: mi affretto però a soggiungere che sarà mia cura trattare minutamente quest' argomento, avvegnachè sia tale, che meriti d' essere messo in piena evidenza siccome quello, che assai contribuisce a spuntare le accuse slanciate a casaccio contro l' amministrazione della giustizia nella Repubblica di Venezia. Chiunque si facesse a leggere con attenzione i Capitolari delle varie Magistrature ed anche le *Promissioni Ducali* (4) vedrebbe quanto stesse a cuore d' ogni ordine di governanti, cominciando dal Capo Supremo dello Stato, la sorte « *dei poveri prigionii* » (come venivano comunemente chiamati) e quali e quante e quanto chiare e severe disposizioni venissero date, affinchè non si prolungasse tant' oltre un procedimento.

(1) *Capitolare dei Quaranta al Criminale, pag. 95 Capo 153.*

(2) *Capitolare delle Quarantia Criminale, Capo 185 pag. 128.*

*Placito si chiamava l' arringa degli Avvogadori quando accusavano taluno: corrispondeva all' attuale requisitoria del Pubblico Ministero.*

(3) *Lo stesso Capitolare Capo 154 pag. 95 tergo, 96.*

(4) *Erano raccolte di leggi che il Doge all' atto di assumere il potere prometteva con giuramento di osservare.*

Un'altra istituzione trovai presso la Repubblica che non deve passare sotto silenzio.

Allorchè si appellava da una sentenza venivano chiamati in Venezia per difenderla i Capitani Generali, i Provveditori, i Rettori od altri che l'avevano pronunciata. Queste persone la maggior parte delle volte rispondevano: *quod fiat jus* e la sentenza era facilmente *tagliata* (annullata) perchè, si poteva dire, rimasta senza difesa. A togliere simile inconveniente, il Maggior Consiglio nel 31 Gennajo 1545 (1) ordinò che dalla Quarantia Civil Vecchia e Nuova e dai XXX fossero eletti due di essi XL e XXX « *con incarico di difender tutte le sentenze ed atti dai quali alcun Reo condannato con pena di sangue, esiglio ovver pecuniaria, si fosse appellato..... nè vaglia taglio alcuno che seguisse dalle dette sentenze ed atti se non saranno state dette per essi deputati tutte quelle cose, che per giustizia li parerà di dire sotto debito di sacramento per difesa de quelle* ». E questi deputati si chiamavano *Contradditori*, ufficio dei quali, come si vede, era quello di difendere *ad ogni costo* la sentenza appellata; e talvolta loro avveniva eziandio di doverla difendere contro l'*Avvogadore di Comun*, quando questo illustre Magistrato « *copriva con l'augusta sua stola* » (2) il ricorso del condannato. Questo *difensore ad oltranza* di una sentenza manca nelle istituzioni moderne, perchè il Pubblico Ministero può proporre la nullità di un giudizio ogni qualvolta lo creda contrario alla legge: ma confesso che non saprei ripudiarlo, perchè parmi possa servire ad approfondire le indagini, a studiare le questioni ed a pronunciare una deliberazione qualsiasi con vera scienza e coscienza.

Anche la istituzione dell'*Avvocato Nobile dei Prigioni* merita di essere ricordata, prima di tutto perchè con essa la Repubblica di Venezia credo abbia preceduti tutti i governi Civili avendosene traccia presso la medesima nella prima metà del secolo XV; in secondo luogo, perchè è testimonio eloquente del vivo interesse che quel governo prendeva alla sorte di coloro, che stavano per essere colpiti dalla spada della giustizia.

Nel 1535 il 17 Ottobre il Consiglio Maggiore provvide alla regolarizzazione di questa Carica ordinando « *che uno dei predetti*

(1) *Capitolare dei Quaranta al Criminale, Capo 150 pag. 87.*

(2) *Era la formula adoperata per indicare l'atto con cui l'Avvogadore si associava ai ricorsi.*

» avvocati (ch' eran Nobili) sia obbligato ogni mattina e da' poi  
» disnar 4 mesi continui ridursi alli Consigli della Quarantia  
» Criminale dove ben istrutto della Ragione delli poveri prigio-  
» nieri quelli debba difendere. L' altro veramente per li detti 4  
» mesi attender debba alli Collegi de prigionieri si la mattina  
» come il dappoi disnar dandosi poi muda successiva tra loro  
» di 4 in 4 mesi sino al compir dell' ufficio suo essendo poi ob-  
» bligati ambidue ad ogni occorrenza delli predetti prigionieri.....  
» Et acciò con ogni comodità li prigionieri possino informar li  
» loro avvocati delle ragioni sue, sia statuito che li detti avvo-  
» cati ogni giorno il dappoi desnare debbano ridursi alli signori  
» di notte et alle prigionie d' abbasso dove si abbino ad informare  
» delle cause delli detti prigionieri et similiter ogni Mercordi et  
» ogni Sabato andar debbano alle Prigionie di Rialto et alle case  
» per le contrade a veder se fosse alcuno che avesse bisogno del  
» patrocinio loro » (1).

Di tutte queste speciali istituzioni mi occuperò con attenzione seguendone il graduale sviluppo.

Come pure mi occuperò di altra procedura veramente singolare cioè quella dei *sequestri e dei sequestrati*, che si usava allo scopo di allontanare i possibili accidenti futuri occasionati da rancori o disgusti fra Nobili e Nobili, Cittadini e Cittadini o fra Nobili e Cittadini. Veniva ordinato il sequestro in casa degli avversari, sinchè non si fossero rappattumati. Fu istituita per l' ordine Nobile e Civile, non per la plebe, mentre al pericolo dei plebei si soccorreva con ritenzioni, lettere penali di non offendere, mandati di non molestare, intimazioni verbali o simili, che non avessero formalità di sequestri (2).

Tratterò pure delle diverse superstizioni che correivano in fatto di procedura, siccome quelle che rappresentano vivacemente i

(1) *Capitolare della Quarantia Criminale, Capo 134 pag. 72.*

*I Nobili che si dedicavano a questa generosa missione erano assai reputati. Eran celebri nel secolo scorso le arringhe del Curti, già da me rammentato, e del Patrizio Marc' Aurelio Soranzo, in difesa quest' ultima di certa donna imputata di adulterio e tentato conjugicidio.*

(2) *Miscellanea di materie Criminali di Bartolameo Melchiori, Assessore (\*). Venezia 1741 presso Pietro Bassaglia (Capitolo XIX).*

(\*) *Assessori si chiamavano quei giureconsulti, che si mandavano appresso taluni Rettori cioè i più importanti, per assisterli in qualità di giudici.*

costumi dell'epoca: parlerò degli spiriti maligni, che credevasi si impossessassero dei colpevoli per farli resistere alla tortura, nonchè dei mezzi adoperati per iscongiurarli: parlerò della credenza che sangue spillasse dal cadavere alla presenza dell'uccisore e così via; per venire alla conclusione di dover giustificare certi rigori e certe sanzioni di un governo, che viveva in epoca siffatta e dimostrare in pari tempo, come, anche fra simili superstiziose credenze, la Repubblica di Venezia col mezzo dei suoi scrittori e dei suoi giudici, fosse ben più illuminata di altri governi.

Ecco a grandi tratti esposto il mio concetto ed il modo in cui mi sono prefisso di attuarlo (1).

Non posso dispensarmi, prima di chiudere quest'articolo, ormai troppo lungo, dal rendere pubblicamente grazie a tutti coloro, che mi appianarono lo scabroso sentiero della raccolta dei molti elementi: al nobile Girolamo Soranzo e cav. Federico Stefani, che posero a mia disposizione le loro ben fornite biblioteche e mi servirono di guida illuminata nell'esame delle stesse: al comm. Tommaso Gar, al prof. cav. Cecchetti segretario presso l'Archivio Generale in Venezia, che col cav. Stefani mi furono prodighi di sapienti norme e cognizioni ed infine ai signori cav. Toderini, Luigi Pasini e Predelli, Capo sezione il primo, applicati gli altri due nell'Archivio stesso, che saggiamente e pazientemente si prestarono nel coadiuvare le mie ricerche.

Per coordinare questi elementi e per condurre a termine l'opera da me ideata non mi auguro che lena e salute, le quali, in verità, sino ad ora non mi fanno difetto. Il solo dubbio che sorge nell'animo mio e che mi cruccia, si è se per avventura il mio ingegno non sia inferiore al merito ed all'importanza dell'opera

(1) *Allorchè il signor Bazzoni ha fatto un cenno generale sul futuro mio lavoro, pensai di leggere una memoria, che di poco si scosta dall'articolo presente, nell'illustre Ateneo di Venezia, nella fiducia, che qualcuno tra i dotti ascoltatori, mi somministrasse un qualche lume od una qualche novella fonte a cui attingere nuovi elementi su codesto importantissimo subietto. E il feci nella tornata ordinaria del 28 decorso Aprile. Si aperse una vivace discussione tra i signori prof. Rinaldo Fulin, cav. Stefani e consigliere Bonturini, che mi furono prodighi di qualche utile suggerimento.*

*Colla stessa lusinga pubblico il presente articolo; ed io farei tesoro di quei consigli che mi provenissero da qualche parte.*

stessa ed io non corra il pericolo di pregiudicare un lavoro, che potrebbe da una mente più perspicace essere trattato con maggiore profitto. Ma mi conforta d'altronde il pensiero, che avendo attinte le mie informazioni a documenti originali, potrà, se non altro, la pubblicazione di essi riuscire vantaggiosa alla storia del diritto penale ed a quella del mio paese.

Venezia li 9 Maggio 1870.

AVV. GIULIO CRIVELLARI  
*Sostituto Procuratore del Re.*



---

Estratto dall' Archivio Giuridico

---

---

Bologna — Tipi Fava e Garagnani